



Edizione di sabato 18 novembre 2017

ACCERTAMENTO

È responsabile il cliente se il commercialista non versa le imposte
di Raffaele Pellino

CONTROLLO

I controlli di continuità aziendale attraverso l'indice Z-Score
di Luca Dal Prato

CONTENZIOSO

Il litisconsorzio necessario tra giurisprudenza e condoni
di Valeria Nicoletti

CONTABILITÀ

La rilevazione dell'imposta sostitutiva sul TFR
di Viviana Grippo

REDDITO IMPRESA E IRAP

Metodo fiscale Irap: soggetti interessati e base imponibile
di Dottryna

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

ACCERTAMENTO

È responsabile il cliente se il commercialista non versa le imposte

di Raffaele Pellino

Responsabilità in capo al contribuente, per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente **mancato versamento delle imposte**, anche qualora lo stesso abbia provveduto ad inoltrare **denuncia penale** nei confronti del professionista, a meno che non provi di aver fornito la **"provvista"** per il pagamento delle imposte e di aver vigilato sull'adempimento affidato al consulente. Questo, in sintesi, quanto sostenuto dalla Cassazione nella recente [ordinanza n. 24535/2017](#).

Ma veniamo ai fatti.

Con processo verbale di constatazione, la Guardia di Finanza (GdF) dava atto di una verifica a carico di una S.n.c. presso la sede del consulente depositario delle scritture contabili. La GdF riscontrava la **omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi** della società per gli anni 1999-2003, per cui l'Agenzia delle Entrate notificava alla stessa ed ai soci avvisi di accertamento per gli anni 2002 e 2003 determinando il reddito ritenuto appropriato ed irrogando le sanzioni. La società ed i soci ricorrevano alla C.T.P. e poi alla C.T.R., la quale, con sentenza, rideterminava il maggior reddito oggetto di accertamento (in diminuzione rispetto a quanto evidenziato nell'avviso), ma confermava l'applicazione delle **sanzioni al minimo**.

Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso in Cassazione adducendo quale unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 1 della L. 423/1995](#) e dell'[articolo 6 del D.Lgs. 472/1997](#). Questi sosteneva che la responsabilità per l'omessa dichiarazione fosse addebitabile esclusivamente al **consulente** che seguiva la società per le pratiche fiscali, il quale è stato oggetto anche di denuncia penale per **truffa** ed, in sede civile, di richiesta di risarcimento danni.

Tuttavia, contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, i giudici di legittimità hanno ritenuto **infondato il motivo di ricorso** proposto in quanto le due cause di non punibilità invocate per sostenere la non applicabilità delle sanzioni non possono operare, mancando i relativi presupposti.

In primo luogo, **non è applicabile** al caso di specie – secondo i giudici – l'[articolo 1 della L. 423/1995](#) il cui primo comma stabilisce che **è sospesa la riscossione** delle pene pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di **omesso, ritardato o insufficiente versamento** nei confronti del contribuente, **qualora la violazione consegua "alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale"**. Il secondo

comma della stessa disposizione prosegue precisando che la sospensione opera “*(...) sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente*”.

Sul punto, la Cassazione ha precisato che “*nulla osta ... a che anche in sede contenziosa la non punibilità del contribuente possa essere dimostrata attraverso la prova che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista e denunciato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni procedurali previste (istanza del contribuente con allegazione della denuncia del reato all'autorità giudiziaria) e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione ... (Sez. V, n. 26850 del 2007)*”.

Tuttavia, la stessa Cassazione – richiamando la [sentenza n. 14026/2009](#) – prosegue affermando che **la prova della sussistenza delle condizioni che escludono la punibilità anche in sede contenziosa** (e, quindi, del fatto illecito del professionista) **richiede che** “*sussistano le condizioni della qualifica soggettiva del terzo responsabile indicata dalla legge n. 423 del 1995 e che il contribuente abbia comunque fornito la provvista per il pagamento di quanto dovuto all'Erario*”.

In altri termini, ai fini della operatività della causa di non punibilità in una fase diversa da quella della riscossione, è necessario che sussistano i presupposti dalla norma tra cui, in particolare, **la prova che il contribuente avesse fornito la provvista al professionista**.

Dello stesso avviso la C.T.R. la quale, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha escluso che, nel caso di specie, il contribuente abbia messo il professionista nella condizione di provvedere all'adempimento, fornendogli la “provvista” per il pagamento.

Ad avviso della Corte, nel caso in esame, **non si ravvisano neppure i presupposti** per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'[articolo 6 del D.Lgs. 472/1997](#), secondo cui il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo “*non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi*”.

In relazione ai casi di omesso pagamento del tributo da omessa dichiarazione, quale quello che ricorre nel caso di specie, la Cassazione, richiamando il proprio costante orientamento, osserva che:

- il contribuente **non assolve agli obblighi tributari con il “mero” affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione** alla competente Agenzia delle Entrate, **essendo tenuto a “vigilare” affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto**, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento ([Cassazione, ordinanza 11832/2016](#));
- la **prova dell'assenza di colpa, grava sul contribuente**, il quale risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato

della relativa trasmissione telematica **ove “non” dimostri di aver vigilato su quest’ultimo ([Cassazione, sentenza n. 6930/2017](#))**.

Anche questo principio, pertanto, ha escluso che la violazione potesse ritenersi attribuibile **“esclusivamente”** al commercialista, essendovi spazio per ravvisare una “culpa in vigilando” da parte del contribuente. Viene così respinto il ricorso del contribuente sul quale resta la responsabilità della omessa presentazione della dichiarazione e del conseguente mancato versamento delle imposte dovute.

Seminario di specializzazione

ILLECITI FINANZIARI CORRELATI ALL'EVASIONE FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTROLLO

I controlli di continuità aziendale attraverso l'indice Z-Score

di Luca Dal Prato

Come esaminato anche in precedenti contributi, un tema particolarmente complesso per il collegio sindacale riguarda l'analisi del presupposto della **continuità aziendale**. In questo contributo, vogliamo soffermarci su un particolare – nonché semplice – indice che riteniamo utile proprio per valutare lo **stato di salute aziendale**. Parliamo, in particolare, dello **“Z-Score”** sviluppato da Robert Altman, che si pone l'obiettivo di analizzare la **probabilità di fallimento** di un'impresa di tipo industriale.

Questo piuttosto **longevo** indicatore (risalente difatti al 1967 e di cui è possibile trovare molte interpretazioni *on line*) è determinato attraverso l'insieme di cinque sottoindici:

$$Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5$$

La facilità di calcolo dello “Z-score” risiede nel fatto che i **dati necessari** possono essere facilmente estrapolati dal **bilancio d'esercizio**. Le variabili di cui sopra sono infatti così determinate:

- **X1**: Capitale circolante netto / Totale attività;
- **X2**: Utili non distribuiti / Totale attività;
- **X3**: EBIT / Totale attività;
- **X4**: Valore di mercato del capitale netto / Totale debiti;
- **X5**: Fatturato / Totale attività.

La **prima variabile** discriminante (**X1**) è un indice che misura la percentuale dell'attivo circolante (calcolato come differenza tra attività correnti e passività correnti) rispetto al totale dell'attivo.

La **seconda variabile** discriminante (**X2**) descrive che percentuale di attivo è rappresentata dal reinvestimento di utili non distribuiti. Tale rapporto identifica il valore, creato dall'azienda, che rimane al suo interno per ulteriori investimenti.

La **terza variabile** discriminante (**X3**) rapporta l'EBIT al totale dell'attivo aziendale. Questo indicatore è particolarmente efficace in quanto prescinde dall'analisi cumulativa dei tassi di interesse e dalle aliquote di imposta.

La **quarta variabile** discriminante (**X4**) rapporta il valore del capitale proprio (derivante dalla somma del capitale conferito e delle riserve) al valore contabile dei debiti (sia a breve che a

medio/lungo termine) e costituisce un indicatore di struttura finanziaria in cui il patrimonio netto è valutato a valori di mercato.

La **quinta variabile** discriminante (**X5**) descrive il *turnover* del capitale generato dall'attività di vendita ed è una misura dell'abilità manageriale dell'impresa di operare in ambienti competitivi.

Un valore di **Z inferiore a 1,8** significa che l'impresa sta probabilmente andando verso una **crisi irreversibile**.

Imprese con indici **superiori a 3** hanno **probabilità di default** più **ridotte**.

Un indice compreso tra **1,8 e 2,9** posiziona invece la società in una **zona grigia**, in cui non risulta ancora chiara la situazione e il cui quadro va approfondito con ulteriori strumenti di analisi.

Come tutti gli indici, è poi opportuno verificarne, più che il valore assoluto, il suo **andamento nel tempo**, attraverso l'analisi di più bilanci anche per controllare se esso migliora o peggiora.

Precisiamo infine che, dal **2012** in poi, l'indice ha subito alcuni **aggiornamenti**, le cui versioni modificate sono denominate **Z'** e **Z"** che presentano alcune variazioni rispetto alla formula originale (ad esempio, lo **Z'** mantiene gli stessi cinque indicatori dello **Z** originale, ma attribuisce loro pesi differenti) che possono essere questa volta usate per le **imprese non quotate e non industriali**. Va comunque specificato che tali indici non possono essere applicati a imprese finanziarie.

Special Event

REVISIONE LEGALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Il litisconsorzio necessario tra giurisprudenza e condoni

di Valeria Nicoletti

L'[**articolo 14 D.Lgs. 546/1992**](#), al primo comma, disciplina le condizioni per le quali il processo instaurato innanzi alle Commissioni Tributarie deve svolgersi necessariamente **in presenza di più parti**.

Nei contenuti la norma appare sostanzialmente simile all'[**articolo 102 c.p.c.**](#) che disciplina l'istituto del litisconsorzio necessario; infatti, in entrambe le norme senza riferirsi in particolare ad alcuna fattispecie sostanziale, si richiama l'impossibilità che la **decisione** non possa essere presa se non in modo **unitario e indivisibile** nei confronti di più parti.

La sentenza passata in giudicato, se è emessa in assenza di uno o più litisconsorti necessari, **non produrrà effetti**, perché *inutiliter data*, cioè emessa inutilmente.

L'istituto, così come elaborato nel diritto processuale civile, mal si adatta al diritto tributario, per la “scarsità” di **fattispecie sostanziali plurisoggettive inscindibili**, e le difficoltà interpretative sono tanto più sentite se si considera l'importanza del litisconsorzio nel processo come mezzo per evitare lesioni al diritto al contraddittorio.

È stata la Giurisprudenza, infatti, ad occuparsi del tema del litisconsorzio necessario nel processo tributario, con risultati non sempre pienamente condivisibili.

La Suprema Corte ha, ad esempio, escluso la possibilità che nell'ipotesi **società di capitale a ristretta base sociale e soci** si possa ricorrere al litisconsorzio necessario ([**Cass., sentenza 10793/2016**](#)), ritenuto, invece, possibile nel caso dell'accertamento di maggiori redditi prodotti da **società di persone** ([**Cass., sez. un., sentenza n. 14815/2008, n. 15566/2016, n. 20488/2015, Cass., ordinanza n. 25300/2014**](#)), nonché alla configurabilità o meno di una **società di fatto** ai fini della pretesa tributaria ([**Cass., sentenza n. 21269/2017, Cass., sentenza n. 14387/2014**](#)).

La Corte, al fine di evitare possibili conflitti tra il giudicato relativo alla società di capitale a ristretta base sociale e quello relativo ai soci, ha sancito la **necessaria sospensione**, *ex articolo 295 c.p.c.*, del processo tributario che vede coinvolti i soci, in attesa della conclusione del giudizio relativo alla società, sul presupposto, che la sentenza che accerta definitivamente gli **utili extra-contabili** della società esplica effetti di giudicato esterno nel giudizio instaurato dai soci (cfr., [**Cass., sentenza n. 2214/2011**](#)).

Nonostante quanto statuito dalle Sezioni Unite, ai fini dei condoni e delle sanatorie o definizioni in generale, l'atto notificato alla società di persone e quello notificato ai soci

mantengano la **propria autonomia** in quanto “avanzare domanda di condono costituisce esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, che ha titolo ad azionarlo, in autonomia e con pienezza” ([Cass., ordinanza n. 26396/2011](#)).

La Cassazione, infatti, non ha ritenuto necessaria l'**integrazione del contraddittorio** nei confronti della società quando essa aveva già definito con il condono la propria posizione tributaria per gli anni oggetto di giudizio, poiché essa “non ha alcun interesse processualmente rilevante a partecipare ai giudizi relativi agli accertamenti dei redditi da partecipazione dei suoi soci” ([Cass., sentenza n. 12856/2013](#) e [Cass., sentenza n. 17716/09](#)).

Riportandosi, anche a quanto statuito dalla Giurisprudenza (si veda anche [Cass., ordinanza n. 16982/2011](#)), anche la **posizione degli Uffici** è sempre stata quella secondo cui “Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come **liti autonome**. Pur avendo una matrice comune, esse sono, sul piano processuale, distinte e autonome sia tra loro stesse sia rispetto alla lite instaurata dalla società, con riguardo ad altre imposte accertate in capo alla stessa” ([circolare AdE 48/2011](#)).

Questi principi dovranno essere osservati anche per le recenti **definizioni agevolate**, ogni qualvolta che, in pendenza di giudizio, società e soci avranno fatto scelte diverse sulla rottamazione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

CONTABILITÀ

La rilevazione dell'imposta sostitutiva sul TFR

di Viviana Grippo

Il **prossimo 18 dicembre** scadrà il termine per il versamento dell'**acconto** dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del TFR maturata nel 2017. Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'adempimento, nell'edizione di Euroconferencenews di **lunedì prossimo** verrà pubblicato un **apposito contributo** collegato a una specifica **Scheda di studio** di **Dottryna**. Il presente articolo si sofferma sugli **aspetti contabili** dell'obbligo.

L'[articolo 2120 cod. civ.](#) prevede che: *“Il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.”*

L'articolo 11 del D.Lgs. 47/2000 prevede, a sua volta, che sulla rivalutazione (incremento) effettuata è dovuta **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi del 17% (la misura, ai sensi dell'articolo 1, comma 623, della L. 190/2014, si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, in precedenza, l'imposta era pari all'11%).

L'imposta va versata con modello F24 in **due scadenze**:

- la prima il **16 dicembre** dell'anno in corso, quale acconto (codice tributo 1712);
- la seconda il **16 febbraio** dell'anno successivo, quale saldo (codice tributo 1713).

L'imposta sostitutiva **riduce** l'ammontare del fondo TFR, che verrà, quindi, erogato al dipendente al netto, in modo che la quota di rivalutazione risulti già tassata.

Si supponga il caso di un'azienda con **meno di 50 dipendenti**.

Contabilmente occorrerà dapprima registrare il **versamento in acconto** dell'imposta sostitutiva da effettuarsi nel mese di dicembre (per il 2017 in data **18/12** essendo il giorno 16 un sabato); in particolare, la rilevazione sarà la seguente:

Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)	a	Banca c/c (sp)
600,00		

Alla fine dell'esercizio, va rilevato **l'accantonamento TFR** dell'anno comprensivo della rivalutazione.

In questo caso la rilevazione contabile apparirà come segue:

Accantonamento TFR (ce) a Diversi
14.100,00

a Fondo TFR (sp)	13.200,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)	<u>900,00</u>

Successivamente, in febbraio, all'atto del **versamento del saldo** dell'imposta di rivalutazione, verrà rilevata la seguente scrittura, stornando sostanzialmente il valore in acconto:

Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp) a Banca c/c (sp) 300,00

Potrebbe verificarsi il caso in cui l'acconto d'imposta versato si rilevi **superiore** al saldo a debito a fine esercizio. In questo caso la scrittura farà emergere nel conto *Erario c/ritenute lavoratori dipendenti* un **credito**. Tale eccedenza potrà essere utilizzata direttamente in **compensazione** al momento della compilazione e presentazione del modello F24.

Si supponga che l'importo dell'imposta sostitutiva da rilevare al 31/12 sia pari a 750,00 euro e che in dicembre sia stato versato un acconto pari a 925,00; la differenza tra i due importi, pari ad euro 175,00 costituirà un **credito nei confronti dell'Erario** utilizzabile, come detto, in compensazione. Le scritture contabili saranno le seguenti:

Accantonamento TFR (ce) a Diversi
15.000,00

a Fondo TFR (sp)	14.250,00
a Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)	<u>750,00</u>

All'atto dell'**utilizzo** del credito dell'imposta sostitutiva, ad esempio per il versamento dell'Iva, si eseguirà la seguente scrittura contabile:

Erario c/Iva (sp)	a Diversi	1.000,00
	a Banca c/c (sp)	825,00
	a Erario c/imposta sostitutiva sul TFR (sp)	<u>175,00</u>

Non si procederà in questo caso al versamento del **saldo**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Metodo fiscale Irap: soggetti interessati e base imponibile

di Dottryna



L'articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997 disciplina il c.d. **metodo fiscale** di determinazione della **base imponibile Irap**, che costituisce il regime naturale per i soggetti Irpef che svolgono attività imprenditoriale, e cioè società di persone e imprese individuali. Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Irap", una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo individua i soggetti interessati al meccanismo nonché le modalità di determinazione della base imponibile.

Rientrano nel **campo di applicazione** dell'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#), se soggetti passivi dell'imposta regionale:

- i soggetti **fiscalmente residenti** nel territorio dello Stato che rivestono la forma giuridica di **società in nome collettivo** e **in accomandita semplice** e quelle ad esse **equiparate** (**società di fatto** che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali);
- le **persone fisiche titolari di reddito d'impresa**;
- i **soggetti non residenti** in relazione all'esercizio di **attività commerciali svolte nel territorio dello Stato** per un **periodo di tempo non inferiore a tre mesi** per il tramite di stabili organizzazioni (base fissa o ufficio).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'[articolo 5-bis](#) le **società** e gli **enti non residenti** di cui alla [lettera d\), articolo 73, Tuir](#).

I soggetti interessati dalla norma ricadono nell'ambito applicativo della disposizione in esame **indipendentemente dal regime contabile adottato**, ma con il seguente distinguo. L'utilizzo di tale metodo:

- è sempre **obbligatorio** per le società di persone e le imprese individuali in regime di **contabilità semplificata**;
- è d'obbligo per le società di persone e le imprese individuali in regime di **contabilità**

ordinaria che **non hanno optato** (facoltà) per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole previste per le società di capitali (c.d. **metodo da bilancio**).

Con il **metodo fiscale** la **base imponibile** è determinata come **differenza** tra il **valore della produzione** e i **costi della produzione**, da assumere nella stessa misura prevista ai fini della determinazione del **reddito di impresa Irpef**.

L'**articolo 5-bis** individua **in modo specifico** i componenti del valore della produzione e i costi della produzione che **assumono rilievo** ai fini della **determinazione della base imponibile Irap secondo i criteri fiscali**.

In particolare la base imponibile dell'imposta è data dalla **differenza** tra:

- la somma dei **ricavi d'esercizio tipici** di cui al [**comma 1, lettere a\), b\), f\) e g\)**](#) **dell'articolo 85, Tuir**, e delle **variazioni delle rimanenze finali** di cui agli [**articoli 92**](#) e [**93, Tuir**](#);
- e
- la somma dei **costi d'esercizio** delle **materie prime, sussidiarie e di consumo**, delle **merci**, dei **servizi**, nonché dell'**ammortamento** e dei **canoni di locazione**, anche **finanziaria**, dei beni strumentali materiali ed immateriali.

La disposizione in esame prevede esplicitamente che:

- i **componenti positivi** si assumono secondo le **regole fiscali** contenute nel **Tuir**;
- i **componenti negativi**, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali, sono individuati in base alla **classificazione civilistica del bilancio**, in quanto la **normativa sul reddito d'impresa non disciplina espressamente tali componenti di costo** e, pertanto, gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili ([**circolare Ade 60/E/2008**](#)).

Unica eccezione è rappresentata dai **costi per servizi**, individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal [**D.M. 17/01/1992**](#).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

FINANZA


La settimana finanziaria

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.




IL PUNTO DELLA SETTIMANA: migliora la crescita italiana


- **I segnali di consolidamento della crescita italiana appaiono sempre più diffusi**
- **Prosegue il miglioramento del settore manifatturiero.**



I segnali di consolidamento della crescita appaiono sempre più diffusi e concordi, ad indicare un'accelerazione dell'attività. In T3 2017 la crescita si è attestata allo +0.5% t/t, portando quella tendenziale a 1.8% a/a. La stima preliminare, rilasciata dall'Istat in settimana, segna il quarto trimestre consecutivo di crescita, nonché **il valore più elevato da T1 2011** e si mostra in linea con le previsioni pubblicate la settimana scorsa dalla Commissione Europea, che con un atteggiamento meno ottimistico rispetto sia al Governo Italiano sia a S&P, prevede una crescita pari a 1.5% nel 2017, ma un rallentamento a 1.3% nel 2018 e a 1% nel 2019.



Il Governo Italiano, includendo gli effetti moderatamente espansivi della manovra di bilancio, prevede 1.5% anche per 2018 e 2019. L'agenzia di rating americana stima invece 1.4% per il 2017 e in media 1.3% per 2018-2019. **La crescita italiana resta comunque al di sotto di quella dell'Area Euro**, che trainata dall'economia tedesca in T3 si è confermata stabile a +0.6% t/t. **Altri indicatori puntano ad un consolidamento della crescita nei prossimi mesi**: resta solida la fiducia delle imprese e l'indice **PMI Composito si stabilizza al di sopra della soglia di espansione**, trainato dal comparto manifatturiero, che ha finalmente acquistato vigore.



Secondo il 92° "Rapporto Analisi dei Settori Industriali" è probabile attendersi **un aumento per il fatturato manifatturiero pari a 2.3% nel 2017**, misurato a prezzi costanti, e **un consolidamento della fase espansiva nel 2018-19 al 2% a/a**, a fronte di una migliorata redditività operativa media del settore. L'analisi condotta su un ampio campione di bilanci aggiornati al 2016 evidenzia un miglioramento della redditività operativa media del manifatturiero tra 2012 e 2016 (passata dal 4.5% al 8.1%), sostenuto sia da un significativo recupero dei margini sia da un miglioramento della rotazione del capitale investito.

Questo conferma quanto evidenziato da altri previsori: in un contesto globale di crescita

sincrona, la crescita italiana resterà solida e **la componente trainante della crescita del paese nel prossimo biennio verrà dalla domanda interna e, in particolare, dalla componente investimenti.**


LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: continua indisturbata l'espansione tedesca

Accelerata in Germania la crescita economica a +0.8% in T3, sostenuta soprattutto dal buon andamento delle esportazioni. Indicazioni positive anche per il trimestre in corso. L'indice ZEW sulle attese è salito a 18.7 a novembre da 17.6 e continua, quindi, a segnalare un diffuso ottimismo sull'economia tedesca. L'indice sulla situazione corrente è migliorato a 88.8 da un precedente 87.0, recuperando il calo del mese precedente.

Stati Uniti: moderati segnali di ripresa per prezzi e consumi

(Variazione % anno precedente)



Negli Stati Uniti, l'indice dei prezzi alla produzione è salito dello 0.4% m/m in ottobre, segnando il secondo aumento consecutivo e spingendo il tasso di crescita a 2.8% a/a dal 2.6% a/a del mese precedente, il valore più elevato da febbraio 2012. Anche il PPI *core* è aumentato dello 0.4% m/m, portando il tasso tendenziale a 2.4% a/a. L'indice conferma quindi l'esistenza di un certo grado di pressioni sui prezzi.

L'indice CPI segnala una crescita di 0,1% m/m per la componente *headline* e di 0,2% m/m per quella *core*. La componente *headline* registra un deciso rallentamento rispetto al +0,5% m/m di settembre, mentre la componente *core* mostra una modesta accelerazione dal +0,1% m/m precedente. In questo modo, l'indice *core* mostra la prima accelerazione da gennaio, supportata dagli aumenti dei prezzi di affitti, spese mediche e veicoli usati. Sull'indice *headline* pesa, invece, il calo dell'1% registrato dai prezzi energetici che dovrebbe, però, riassorbirsi nei prossimi mesi all'esaurirsi degli effetti distorsivi degli uragani. Indicazioni positive emergono anche dai consumi, con le vendite al dettaglio che ottobre crescono di 0,2% m/m, in rallentamento dal +1,9% m/m. Proprio la statistica per le vendite al netto di auto e carburanti hanno confermato le attese di un aumento robusto in ottobre, a 0,3% m/m.

Asia: dati più deboli in Cina, mentre il Giappone consegna il settimo trimestre di espansione

I dati di ottobre relative all'economia cinese hanno mostrato un lieve indebolimento. La produzione industriale è aumentata del 6.2% a/a in ottobre rispetto al 6.3% atteso, dopo il 6.6% del mese precedente. La decelerazione è stata diffusa a tutte le componenti, in particolare la produzione di cemento è diminuita a un ritmo più pronunciato, segnando il quinto calo, i prodotti in acciaio sono diminuiti per il secondo mese, mentre anche l'alluminio è calato bruscamente. Questi rallentamenti sembrano essere connessi alle misure intraprese dal governo cinese per ridurre l'inquinamento del paese. Gli investimenti in immobilizzazioni sono aumentati del 7.3% a/a rispetto al 7.4% atteso e al 7.5% di settembre. Riportando, così, la crescita più bassa dal dicembre 1999. Gli acquisti di terreni hanno continuato ad accelerare, nonostante prove aneddotiche indicanti che i principali sviluppatori stessero riducendo il rischio. **La crescita delle vendite immobiliari è rallentata per il quarto mese consecutivo sia in termini nominali che reali.** Anche per le vendite al dettaglio l'incremento è stato leggermente inferiore alle attese: +10.0% a/a contro le attese di +10.5% dal +10.3% di settembre. La ripresa di beni semi-durevoli è stata compensata da una crescita sfavorevole dei beni durevoli, consistente con una domanda più debole nel settore immobiliare. **In Giappone, il PIL di T3 è cresciuto al ritmo congiunturale di 0.3% t/t, e 1.4% a/a,** grazie al traino delle esportazioni. La diminuzione rispetto al T2 è imputabile al calo dello 0.5% t/t dei consumi privati, il primo calo dopo sei trimestri di crescita. Nel complesso, il dato evidenzia una crescita per l'economia giapponese che si protrae per il settimo trimestre consecutivo. I numeri dei prezzi alla produzione battono le stime ad ottobre, salendo dello 0.3% su mese e del 3.4% su anno; passando alla produzione industriale di settembre, la seconda lettura ha evidenziato un calo dell'1.0% dopo la flessione di 1.1% indicata dalla stima preliminare.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)